

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare l'Avviso di modifica n. 3 del Capo Unità dell'Unità PMO.4 della Commissione europea, contenente l'indicazione dei nuovi importi della pensione di reversibilità concessa al reclamante e delle pensioni di orfano concesse ai suoi tre figli, comunicato al ricorrente in data 6 febbraio 2015, in quanto completato nella sua motivazione dalla decisione di rigetto del reclamo dell'APN del 3 agosto 2015;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — ZZ/BEI****(Causa F-145/15)**

(2016/C 111/54)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: E. Nordh, avvocato)*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti (BEI)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento del rapporto di valutazione del ricorrente relativo all'anno 2014, nonché domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della convenuta concernente la valutazione del ricorrente per l'esercizio 2014, compresa la decisione riguardante l'aumento della retribuzione, il versamento di un'indennità e la promozione nell'ambito di tale valutazione, nonché il conseguente rapporto di valutazione per l'esercizio 2014, comprendente sia la parte attinente alle prestazioni del ricorrente nel 2014 sia quella vertente sugli obiettivi ad esso assegnati per l'anno 2015;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo di EUR 150 000, maggiorato degli interessi, a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2015 — ZZ e a./SEAE****(Causa F-153/15)**

(2016/C 111/55)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del SEAE, presente nei fogli paga dei ricorrenti, che costituisce la prima applicazione della riduzione dal 25 % al 20 % dell'indennità correlata alle condizioni di vita in applicazione di una decisione del Direttore generale amministrativo.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Dichiarare inapplicabile ai ricorrenti la decisione del Direttore generale amministrativo del SEAE del 23 febbraio 2015;
- Conseguentemente, annullare il loro foglio paga del marzo 2015 e quelli stabiliti per il seguito, in quanto applicano una ICV del 20 %;
- condannare il SEAE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 6 gennaio 2016 — ZZ/Parlamento europeo****(Causa F-1/16)**

(2016/C 111/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Parlamento europeo di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna di certificazione 2014.

**Conclusioni della parte ricorrente**

- Annullare la decisione del 27 marzo 2015 dell'Autorità che ha il potere di nomina di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna di certificazione 2014;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 febbraio 2016 — Sesma Merino/UAMI****(Causa F-125/13) <sup>(1)</sup>**

(2016/C 111/57)

*Lingua processuale: francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 28.4.2014, pag. 37.

---